

# **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

*Percorsi di formazione*

*Terzo Incontro*

## **ASPETTI GESTIONALI ORDINARI E STRAORDINARI**

*Amministrazione di sostegno "durante noi" e "dopo di noi": gestione patrimoniale, diritti personalissimi, testamento e aspetti successori. Il trust*

*Rel. Dott. Jacopo Balottin Notaio in Goito (MN)*

## I - GESTIONE PATRIMONIALE

Nel precedente incontro si è già parlato dei compiti, dei poteri e delle responsabilità dell'AdS; in questo, in parte ci ripeteremo occupandoci però specificamente dei poteri relativi alla **gestione del patrimonio** del beneficiario dell'amministrazione.

## ***Potere di rappresentanza e potere di assistenza***

Il decreto di nomina dell'AdS contiene l'indicazione:

a) degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (**potere di rappresentanza**);

b) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore (**potere di assistenza**).

Per tutti gli altri atti, il beneficiario conserva la **piena capacità di agire**.

## ***Atti di straordinaria amministrazione***

L'AdS deve essere autorizzato dal giudice tutelare per il compimento degli atti più rilevanti (c.d. di **straordinaria amministrazione**), indicati negli artt. 374-376 cod. civ. e fra questi, in particolare:

- 1) acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del beneficiario, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio.
- 2) alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 3) divisione di beni comuni;
- 4) riscossione di capitali;

## ***Segue:***

- 5) assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 6) concessione di garanzie (fideiussioni, ipoteche, pegni) e rinuncia alle stesse;
- 7) accettazione o rinuncia di eredità;
- 8) accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 9) sottoscrizione di contratti di locazione di immobili oltre il novennio;
- 10) promozione di giudizi, compromessi, transazioni o concordati.

## **Esempio:**

Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno, vive in affitto in un appartamento non adatto alle sue esigenze di vita. Recentemente, è mancata la madre di Tizio lasciandogli in eredità la proprietà di un terreno. L'AdS, valutate le circostanze, chiede al giudice tutelare l'autorizzazione per accettare l'eredità, vendere il terreno ed acquistare, con il ricavato, una casa da destinare ad abitazione principale del medesimo Tizio.

## **Esempio:**

Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno, è titolare di un pacchetto di buoni del tesoro, del valore di 15.000,00 euro, scaduti recentemente. L'AdS si reca in banca per riscuotere parte della somma, da utilizzare nell'acquisto di una macchina sollevatrice necessaria a Tizio, e per reinvestire il residuo in altri buoni del tesoro. Il funzionario della banca, giustamente, si rifiuta di effettuare l'operazione se l'AdS non è munito dell'autorizzazione del GT.

## **Esempio:**

Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno, vive in affitto in un appartamento non adatto alle sue esigenze di vita. Il contratto di locazione è in scadenza. L'AdS, per conto di Tizio, individua un diverso appartamento più adatto alle esigenze di Tizio e sottoscrive il relativo contratto di locazione per una durata di quattro anni rinnovabili. Non occorre l'autorizzazione del GT.



## ***Atti vietati***

In nessun caso l'AdS può (artt. 378 e 411 cod. civ.):

- a)* acquistare, direttamente o per interposta persona, beni e diritti del beneficiario;
- b)* prendere in locazione i beni del beneficiario, se non con l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare;
- c)* acquistare alcuna ragione o credito verso il beneficiario.

## **Esempio:**

Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno, e la sorella Tizia, AdS del primo, hanno ereditato dal padre una piccola casa al mare. Tizia chiede al GT l'autorizzazione ad acquistare, al giusto prezzo, la quota del fratello. Il GT giustamente nega l'autorizzazione, in quanto l'atto è vietato dagli artt. 378 e 411 cod. civ.

## ***Atti personalissimi***

Secondo l'opinione più rigorosa, sarebbe precluso all'AdS il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario i c.d. **atti personalissimi**.

'Personalissimo' è quell'atto, che non può essere compiuto da altri se non dal diretto interessato; per il quale cioè non sono ammesse forme di rappresentanza.

La legge prevede espressi divieti di rappresentanza, con esclusivo riferimento a determinati atti giuridici, definiti appunto "**atti personalissimi**":

- a)* il matrimonio (art. 85 cod. civ.);
- b)* il riconoscimento di figlio naturale (art. 266 cod. civ.);
- c)* il testamento (art. 591 cod. civ.);
- d)* la donazione (art. 774 cod. civ.);
- e)* la confessione (art. 2731 cod. civ.);
- f)* il giuramento (art. 2737 cod. civ.).

Degna di nota è tuttavia anche la contraria opinione, secondo cui il beneficiario dell'AdS, a differenza dell'interdetto, conserverebbe intatta la capacità in ordine agli atti personalissimi, sicché i poteri di assistenza e di rappresentanza dell'AdS si estenderebbero anche a questa categoria di atti, sempreché – ovviamente - ciò corrisponda al bene dell'assistito.

È da precisare, con specifico riferimento a quegli atti personalissimi il cui contenuto consiste nel disporre del proprio patrimonio (testamento e donazione), che secondo parte della dottrina sarebbe comunque possibile che il giudice tutelare affianchi al beneficiario l'amministratore di sostegno nelle fasi che accompagnano la decisione e la formazione dell'atto di ultima volontà o di liberalità (**potere di assistenza**).

La possibilità di fare il testamento o la donazione resterebbe, così, nella esclusiva titolarità del beneficiario; l'AdS lo assisterebbe ed accompagnerebbe nel compimento dell'atto, potendo, peraltro, segnalare al giudice tutelare un'eventuale condizione di totale incapacità di intendere e di volere che si trovi a riscontrare in capo al beneficiario.

## II – TESTAMENTO

### *Nozioni generali*

Il testamento è l'atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 cod. civ.); può farsi alternativamente:

- a) in forma olografa (**testamento olografo**);
- b) per atto di notaio (**testamento pubblico**).

Il testamento olografo [dal gr. *όλος* ‘tutto’ *γράφω* ‘scrivo’] è un documento scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 cod. civ.). I requisiti di forma sono, dunque, tre:

- 1) l'**autografia**. Per autografia deve intendersi la scrittura abituale del testatore, in modo che possa essere come tale accertata (perciò, fra l'altro, deve ritenersi ammessa la scrittura in stampatello solo se abituale per il testatore);
- 2) la **data** (giorno, mese e anno). L'indicazione della data può essere apposta in principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione;
- 3) la **sottoscrizione**, la quale deve essere posta alla fine delle disposizioni (ancorché prima della data).



Il testamento olografo è una scrittura privata: esso perciò in tanto può far prova in quanto venga riconosciuto dalla parte contro cui si esibisce (art. 2702 cod. civ.). E, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, l'onere della prova dell'autenticità della scrittura incombe su chi intende far valere un diritto in base al testamento.

Il testamento olografo può essere oggetto di deposito presso il notaio (come ogni scrittura privata) mediante redazione di apposito verbale. Molto più frequentemente si procede però ad un deposito solo fiduciario il quale ha, come il deposito formale, lo scopo di una maggiore garanzia di custodia della scheda, ma non consente l'ulteriore vantaggio dell'iscrizione dell'atto presso il Registro generale dei testamenti, a norma della legge 387/1981.

**Esempio:**

*Testamento*

*Io sottoscritto Mario Rossi istituisco erede universale mio cugino Paolo Verdi.*

*Mantova, 16 aprile 2016.*

*Mario Rossi*

Il **testamento pubblico** è un vero e proprio atto notarile, redatto con specifiche formalità da un notaio in presenza di due testimoni (art. 603 cod. civ.).

Questo testamento, che tutti possono fare (**anche quelli che non fanno o non possono sottoscrivere**), ha il particolare vantaggio di un rigoroso accertamento della volontà del testatore e di una guida tecnica nella redazione, nonché - per la sua natura di atto pubblico - di un'efficacia probatoria privilegiata: **fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore** (art. 2700 cod. civ.).

## ***Capacità del beneficiario di AdS di disporre per testamento***

È possibile che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, espressamente escluda che il beneficiario possa disporre per testamento.

Se ciò non avviene, non essendoci un divieto legale, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserverebbe – secondo un'opinione dottrinale, tuttavia non pacifica - la capacità di testare.

In particolare, posto che si tratta di un atto personalissimo (*arg. ex art. 631*), è controverso se il giudice tutelare possa disporre che il beneficiario possa fare testamento con l'assistenza dell'AdS (lo abbiamo già visto, sopra).

Data la situazione, il notaio che fosse incaricato di ricevere il testamento in forma pubblica, anche qualora aderisse all'opinione che ammette la capacità di testare del beneficiario di AdS, userebbe comunque la massima cautela, e richiederebbe un certificato medico che escluda al momento della sottoscrizione dell'atto l'**incapacità naturale**. (Cfr. Cass. 8169/1987 e 10571/1998, secondo cui, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la ridotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.)

## ***Atti vietati***

Comunque, il **beneficiario non può disporre, per donazione o testamento, a favore dell'amministratore di sostegno,**

direttamente o per interposta persona, a meno che:

- a) la disposizione sia fatta prima dell'assunzione dell'incarico o dopo l'approvazione del conto finale della gestione;
- b) l'amministratore di sostegno sia parente entro il quarto grado, coniuge o convivente del beneficiario.



### III - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

In conseguenza della morte di un soggetto, per effetto della 'delazione', il 'chiamato' alla successione acquista il 'diritto di accettare' l'eredità.

L'accettazione è il negozio unilaterale, non recettizio, con il quale il chiamato - esercitando il diritto di cui sopra - acquista, con effetto retroattivo, l'eredità a lui deferita.

Si tratta di un **actus legitimus**, sicché è nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine; parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (art. 475, commi 2 e 3, cod. civ.).

Il principio **semel heres semper heres** esclude poi che l'accettazione sia revocabile.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in **dieci anni** dal giorno dell'apertura della successione.

L'eredità può essere accettata:

a) **puramente e semplicemente**;

b) col **beneficio d'inventario**.

L'accettazione pura e semplice può, a sua volta, essere **espressa o tacita**:

- a) è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (art. 475 cod. civ.);
- b) è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (c.d. *pro herede gestio* - art. 476 cod. civ.)

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, preceduta o seguita dall'inventario dell'asse ereditario, redatto secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

A differenza dell'accettazione pura e semplice, l'accettazione con beneficio di inventario produce, oltre all'acquisto dell'eredità, un effetto proprio e peculiare: la **responsabilità limitata al patrimonio ereditario**.

Più specificamente, l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede (la dottrina prevalente, parla al riguardo di "**patrimoni separati**"). Conseguentemente:

- 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
- 2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- 3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede (art. 490 cod. civ.).



La legge prescrive **termini** particolari perché l'eredità possa essere accettata con beneficio d'inventario, salva la possibilità di proroghe accordate dall'autorità giudiziaria...

a) se il chiamato è **nel possesso di beni ereditari**, deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell'eredità ed entro i quaranta giorni successivi deve deliberare se accetta o rinuncia all'eredità, altrimenti è considerato erede puro e semplice (art. 485 cod. civ.);

b) se il chiamato non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto (dieci anni): se ha fatto prima la dichiarazione, deve fare l'inventario entro i tre mesi successivi, altrimenti è considerato erede puro e semplice; se invece ha fatto prima l'inventario, deve fare la dichiarazione nei quaranta giorni successivi, altrimenti perde il diritto di accettare l'eredità (art. 487 cod. civ.).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di incapacità, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme suddette (art. 489 cod. civ.).

Non si possono accettare, se non col beneficio d'inventario, le eredità devolute a **minori, emancipati, inabilitati e interdetti** o ad enti (riconosciuti e non) diversi dalle società (artt. 471-473 cod. civ.).

Il legislatore non ha previsto in via generale la medesima forma di protezione (obbligo di accettazione con beneficio di inventario) anche per i **beneficiari di AdS**, preferendo affidare l'eventuale decisione in tal senso al giudice tutelare (art. 411, comma 4, cod. civ.).

Affinché al beneficiario di amministrazione di sostegno si applichi la disciplina di cui all'art. 471 e 472, e dunque egli sia messo in condizione di accettare l'eredità devolutagli solo con il beneficio dell'inventario, **si richiede dunque che il giudice tutelare statuisca in tal senso.**

Secondo una parte della dottrina però, implicherebbe automaticamente l'estensione a favore del beneficiario della limitazione di cui all'art. 471 la previsione, nel decreto di nomina, che le eredità devolute al soggetto *de quo* debbano essere accettate, in nome di lui, dall'amministratore (**potere di rappresentanza esclusiva**).

In ogni caso, l'AdS non può accettare l'eredità eventualmente devoluta al beneficiario, se non con l'**autorizzazione del giudice tutelare** (si tratta infatti di un atto di straordinaria amministrazione).

## **Esempio:**

Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno, è chiamato all'eredità della madre, scomparsa recentemente. L'AdS, valutate le circostanze, chiede al GT l'autorizzazione ad accettare l'eredità.

Il GT rilascia l'autorizzazione, prescrivendo che - a tutela del beneficiario - l'accettazione sia fatta con beneficio di inventario.

L'AdS incarica quindi un notaio di procedere ai relativi atti: atto di accettazione dell'eredità e verbale di inventario dell'asse ereditario.



## IV - RINUNCIA ALL'EREDITÀ

La rinuncia all'eredità è il negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con cui il chiamato ne rifiuta l'acquisto.

La rinuncia all'eredità deve farsi con **dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere** del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519, comma 1, cod. civ. e art. 1, n. 2, r.d. 1666/1937); è nulla se fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (**actus legitimus** - art. 520 cod. civ.).

La rinuncia non può farsi da chi si trovi, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, trascorsi tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell'eredità (art. 485 cod. civ.).

Chi rinuncia all'eredità determina la caducazione, *ex tunc*, della delazione a proprio favore, e quindi il prodursi della delazione a favore dei chiamati in subordine: sostituti, rappresentanti, coeredi (per accrescimento), eredi legittimi (artt. 522 e 523 cod. civ.).

Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono – entro cinque anni dalla rinuncia - farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfersi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 524 cod. civ.).

La formulazione della norma è sibillina: l'esercizio di tale diritto non importa invero il venir meno della rinuncia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori; erede sarà il chiamato in subordine che ha accettato in luogo del rinunciante o a cui favore si è verificato l'accrescimento, ma i creditori avranno il potere di aggredire i beni ereditari, che residuano dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfacimento della loro ragioni.

La rinuncia è, a differenza dell'accettazione, **revocabile**: fino a che il diritto di accettare la eredità non è prescritto, contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità (art. 525 cod. civ.).

L'AdS non può rinunciare all'eredità eventualmente devoluta al beneficiario, se non con l'**autorizzazione del giudice tutelare** (si tratta infatti, così come l'accettazione di eredità, di un atto di straordinaria amministrazione).

## **Esempio:**

Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno, è chiamato all'eredità del padre, scomparso recentemente. L'AdS, considerato che si tratta di un'eredità dannosa, in quanto il padre di Tizio non lascia beni ma solo debiti, chiede al GT l'autorizzazione a rinunciare all'eredità.

Il GT, convintosi dell'effettiva dannosità dell'eredità, giusta tutta la documentazione prodotta dall'AdS, rilascia l'autorizzazione.

L'AdS si rivolge quindi alla cancelleria del tribunale per sottoscrivere, in nome e per conto di Tizio, l'atto di rinuncia all'eredità.

## V - TRUST E VINCOLI DI DESTINAZIONE

**Trust** [ingl. 'fiducia'] è un contratto, in forza del quale:

a) un soggetto, c.d. *settlor*, trasferisce dei beni ad un altro, c.d. *trustee* (**trasferimento**);

b) e costui, cioè il *trustee*, si obbliga - secondo quanto disposto dal *settlor* - ad amministrare, gestire o disporre di detti beni nell'interesse di una terza persona, c.d. *beneficiary*, o per un fine specifico (**amministrazione**);

c) il tutto sotto l'eventuale vigilanza di un ulteriore soggetto, c.d. *protector* (**controllo**).



La peculiarità dell'istituto consiste nel fatto che i beni - pur essendo intestati a suo nome - non fanno parte del patrimonio del *trustee*, ma costituiscono una massa distinta, dal che discende che i beni costituiti in *trust* non sono aggredibili dai creditori personali del *trustee* e viceversa (segregazione patrimoniale).

Il *trust* viene utilizzato per regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale, in materia di successioni, pensionistica, di diritto societario e fiscale.

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

1) **protezione dei beni**. Spesso il *trust* viene impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.);

## *Segue*

2) tutela di minori e di soggetti diversamente abili. Il *trust* può essere impiegato affinché i minori, fino alla maggiore età, oppure i soggetti diversamente abili possano materialmente godere di determinati beni senza tuttavia esserne formalmente pieni proprietari;

3) tutela del patrimonio per finalità successorie. Di frequente un *trust* viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;

4) beneficenza. Il *trust* può essere utilizzato, al fine di creare patrimoni destinati a scopi di beneficenza.

L'istituto del *trust*, creato dai tribunali di equità dei paesi anglosassoni, è sconosciuto al nostro ordinamento. Il suo impiego è quindi possibile solo tramite il rinvio alla legge straniera...

Il legislatore italiano ha previsto però uno strumento analogo al *trust*: il c.d. **vincolo di destinazione**.

Ai sensi dell'art. 2645-*ter* cod. civ., con atto pubblico notarile è possibile destinare determinati beni (immobili o mobili registrati) alla **realizzazione di interessi meritevoli di tutela** riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. Il vincolo così creato comporta che i beni che ne formano oggetto ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

L'impiego tipico del vincolo di destinazione è quello di assicurare alle persone disabili, per quanto consentito dalla loro condizione, una esistenza sorretta da dignità, autonomia personale e sociale e di vita relazionale, eliminando o riducendo, ove possibile e nei limiti in cui è consentito dalla condizione del beneficiario, gli ostacoli che possono limitare la sua dignità come persona e frapporsi alla piena attuazione della sua personalità in campo relazionale e lavorativo.

Si tratta evidentemente di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in quanto trova il suo fondamento nel **principio di solidarietà sociale** che rappresenta uno dei valori fondanti l'ordinamento giuridico, solennemente riconosciuto e garantito dalla Costituzione (art. 2), e che costituisce, anche per l'indubbia sua rilevanza morale, uno dei modelli fondamentali dell'azione positiva e responsabile degli individui.

## **Esempio:**

Caio, in considerazione della condizione di Tizio e dei rapporti che intercorrono fra essi, volendo assicurare a Tizio una esistenza dignitosa o comunque fornita di stabilità, come non gli sarebbe consentito dalla sua condizione di disabilità e dalla sua situazione economica, intende destinare un determinato immobile a vantaggio di Tizio, per il soddisfacimento dei bisogni di lui.

Caio si rivolge quindi ad un notaio, perché lo consigli al meglio e predisponga l'atto necessario al raggiungimento del risultato perseguito.



***FINE...***

***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***